



*Comune di Acquariva Collecroce*  
*Provincia di Campobasso*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 18	<b>IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014.</b>
Data 30.07.2014	

L'anno **duemilaquattordici** addi **trenta** del mese di **luglio** alle ore **19.00** ed in continuazione nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - TROLIO Francesco	Presente		8 - MIRCO Luca	Presente
2 - VETTA Enrica Antonella	Presente		9 - MIRCO Antonio	Presente
3 - TAMBURRO Simona	Presente		10 - NERI Michele	Presente
4 - PIACCIA Angela	Presente		11 - VETTA Vincenzo	Presente
5 - VETTA Emanuele	Presente			
6 - BLASCETTA Antonio	Presente			
7 - MILETTI Stefano	Presente			

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa **ADELE SANTAGATA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **FRANCESCO TROLIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **P A R E R I P R E V E N T I V I**

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
F.to Irene Papiccio**

---

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Irene Papiccio**

---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*  
*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la IUC contenente la parte relativa alla TASI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 30.07.2014, *immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;*

Richiamato in particolare il punto 4 dell'art.3.C. del Regolamento IUC Capitolo C parte TASI, il quale stabilisce:

-un riparto del carico tributario complessivo del **30 %** a carico dell'utilizzatore e del **70%** a carico del possessore;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

#### Aliquote e detrazioni TASI anno 2014

Fattispecie	Aliquota	
Abitazione principale e relative pertinenze	1,7 per mille	
Altre abitazioni (cat. A-C)	1,7 per mille	
Immobili cat. D	1,0 per mille	
Aree fabbricabili	esenti	

Stimato in €. 44.522,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento IUC capitolo C relativo alla TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti con le risultanze di sotto riportate:

#### Servizi Indivisibili Previsioni di spesa bilancio 2014

▪ Polizia locale totale	€45.542,00
▪ Viabilità,circolazione stradale e servizi connessi	€ 17.040,51
▪ Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 27.000,00
▪ Anagrafe, stato civile e leva	€ 31.098,00
TOTALE	€ 120.680,51
GETTITO TASI	€ 44.522,00

PERCENTUALE COPERTURA

**36,90%**

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29.04.2014 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 3.07.2014;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo*

*52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere favorevole reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 T.U. – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Sentito il SINDACO il quale illustra la proposta di deliberazione.

Udito il consigliere Michele NERI il quale afferma che, secondo le disposizioni normative nazionali, il minimo è 1 per mille mentre l'amministrazione ha deciso di applicare un'aliquota più elevata dell'1,7 per mille quindi con un aumento per i contribuenti. Il consigliere Michele NERI afferma che questa scelta non è condivisa dal gruppo di minoranza.

Esaurita la discussione, si passa alla votazione.

Con voti Favorevoli 8, Contrari 3 (Michele NERI, Vincenzo VETTA, Antonio MIRCO), Astenuti 0

## DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota	
Abitazione principale e relative pertinenze	1,7 per mille	
Altre abitazioni (cat. A-C)	1,7 per mille	
Immobili cat. D	1,0 per mille	
Aree fabbricabili	esenti	

- 2) di stimare in €. 44.522,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;
- 3) di stabilire in €. **120.680,51** i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrato nella scheda sopra indicata.
- 4) di richiamare il punto 4 dell'art.3.C. del regolamento IUC Capitolo C parte TASI il quale stabilisce un riparto del carico tributario del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.
- 7) con separata votazione espressa per alzata di mano, con voti favorevoli unanimi, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to FRANCESCO TROLIO**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to ADELE SANTAGATA**

---

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, .....

**IL MESSO COMUNALE**  
**F.to DONATO MANUELE**

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**ADELE SANTAGATA**

---

---

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000.

Addì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to ADELE SANTAGATA**

---